



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 14

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 18.10 è riunita la Giunta Comunale, attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sede comunale

Luca Mussi, Molinari Susan e Valenti Massimo Assessori collegati dall'esterno della sede comunale

Non partecipa alla riunione l'Assessore Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro, collegato dalla Sede Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l'art. 9 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15, stabilisce che i comuni istituiscano la Commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico consultivo in materia edilizia;
Considerato che il Consiglio comunale con propria deliberazione nr. 15 dd. 30.06.2016 aveva approvato il Regolamento sulla composizione, nomina, competenze e funzionamento della Commissione edilizia comunale.

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale nr. 09 dd. 23.01.2017 è stata nominata la Commissione Edilizia comunale, destinata a rimanere in carica fino alle elezioni amministrative del 2020, avvenute il 21-22 settembre 2020;

Considerato che il Consiglio comunale con propria deliberazione nr. 24 dd. 01.07.2020 ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale adeguato alla normativa provinciale L.P. 15/15 ed al Regolamento edilizio-urbanistico provinciale il quale al "TITOLO II (DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI)", "Capo I (Commissione edilizia comunale (CEC))" all'art. 4 "(Composizione della commissione edilizia comunale) "viene stabilito che la Commissione edilizia comunale è composta da:

1. "—omissis ---"

2. *La Commissione Edilizia Comunale è composta da:*

a) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;

b) Due membri tecnici esperti in materia edilizia o urbanistica di cui almeno uno laureato in ingegneria, architettura o urbanistica;

c) il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari; in caso di assenza o impedimento, lo stesso può delegare un suo sostituto.

"omissis"

Considerato che l'articolo 9 comma 2) lettera e) della L.P. 15/15 prevede che "L'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c), e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse."

Considerato che in data 26.01.2021 prot.nr. 828. è stato affisso tra gli avvisi all'Albo Pretorio del Comune di Sella Giudicarie, accessibile anche attraverso il Sito del Comune dal 27.01.2021 al 15.02.2021 un Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione edilizia comunale;

Preso atto che, nei termini per la presentazione delle domande, sono giunte due candidature e precisamente:

- del dott .arch. Claudio Salizzoni, prot.nr. 1402/A dd. 12.02.2021;

- del dott. arch. Remo Zulberti prot.nr. 1466/A dd. 15.02.2021.

Preso atto che, gli stessi professionisti hanno reso ulteriori dichiarazioni utili a comprovare il possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con gli interessi curati dal Comune acquisite

- dal dott arch. Claudio Salizzoni, il 16 marzo 2021 al prot.nr.2509/A;

- dal dott. arch. Remo Zulberti il 16 marzo 2021, acquisita il giorno 17 al prot. 2576/A;.

Valutati i curricula dei professionisti che hanno presentato la candidatura e ritenuto di poter

correttamente individuare entrambi quali componenti della Commissione Edilizia comunale di Sella Giudicarie, stante le numerose esperienze professionali consolidate, stante anche il fatto che la mancanza di altre domande non pone la necessità di comparazione;

Rilevato per quanto riguarda la presenza in Commissione del Comandante dei Vigili del Fuoco volontari che tale previsione, è da ricollegarsi all'art. 9 comma 2. Lett. d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, che prevede che i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, sono componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), e prevede espressamente che nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), che a sua volta prevede che il comandante del corpo permanente provinciale e i comandanti dei corpi volontari territorialmente competenti fanno parte di diritto rispettivamente della commissione edilizia del Comune di Trento e delle commissioni edilizie costituite presso gli altri comuni della provincia di Trento, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), e che quando presso il medesimo comune sono costituiti più corpi volontari il sindaco individua il comandante di uno dei corpi per la partecipazione, quale componente di diritto, alla commissione edilizia comunale;

Evidenziato che in realtà nel Comune di Sella Giudicarie sono presenti tre Corpi Volontari, quello di Lardaro, quello di Roncone, e quello di Bondo e Breguzzo, ed il Sindaco in seduta individua come componente di diritto della Commissione il Comandante del Corpo volontari di Bondo Breguzzo, come dopo aver sentito gli altri Comandanti, i quali stessi concordano che venga a far parte della Commissione edilizia il Comandante di Bondo e Breguzzo, il quale peraltro in caso di necessità può pur sempre essere sostituito con gli altri Comandanti; Rilevato che quindi il Sindaco individua come membro di diritto della Commissione il comandante pro tempore, attualmente il Signor Ezio Valenti;

Rilevato anche che ai professionisti che sono membri della Commissione, spetta un gettone di presenza, fissato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd. 17.03.2016 per i professionisti facenti parte della Commissione edilizia comunale, in Euro 100,00 a seduta, e dai dati degli scorsi anni si è rilevato che le sedute remunerate nell'arco annuale possono aggirarsi tra sette ed otto, e quindi in base a tale dato possono essere impegnate preliminarmente le somme necessarie;

Rilevato che invece nulla risulta dovuto per il Comandante dei Vigili del Fuoco in quanto esso esprime attività di volontariato, e quindi gratuita (con la sola possibilità di indennizzi e rimborsi per spese necessitate, come risulta anche dal Regolamento del Corpo Volontario de Vigili del Fuoco di Bondo Breguzzo);

Rilevato anche che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Regolamento edilizio, non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i coniugi, l'ascendente e il discendente, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato, e quindi prima dell'attivazione dell'attività della Commissione andrà verificata la sussistenza di tale condizione;

Rilevato che la spesa che occorre affrontare è spesa imprescindibile che deve poter essere effettuata anche disponendo impegni di spesa su esercizi del bilancio successivi a quello in corso e sulle annualità del bilancio non ancora istituite, ed a tal proposito si può

considerare quanto stabilito con l'art. 183, comma 6, del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ammette impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso, necessari a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo e sugli esercizi non considerati in bilancio per le spese derivanti da prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, ai quali può essere anche riconducibile la prestazione di servizi da contratti d'opera professionale;

Evidenziato che allo stato attuale si versa in fase di esercizio provvisorio, e che per la gestione ordinaria per l'anno in corso la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2021, ha stabilito che l'esercizio provvisorio sia gestito con riferimento agli stanziamenti per l'anno 2021 del Piano esecutivo di gestione 2020-2022 introdotto con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020, e s.m.i;

Preso atto che è obbligo del Consiglio comunale predisporre idonei stanziamenti per gli esercizi futuri per la corretta remunerazione dei professionisti che fanno parte della Commissione;

Dato atto dei seguenti pareri emessi da inserire mediante allegazione nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.P. 04 agosto 2015 n.15.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità del Comune.

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2.

Vista la propria competenza ad adottare la presente deliberazione.

Vista l'urgenza di adottare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la Commissione Edilizia Comunale di Sella Giudicarie, Composta dalle seguenti persone:

il Sindaco di Sella Giudicarie – Bazzoli Franco, Presidente;

il Comandante pro tempore del Corpo Volontari Vigili del Fuoco Volontari , attualmente il Signor Valenti Ezio;

l'arch. Claudio Salizzoni – membro esperto;

l'arch. Remo Zulberti – membro esperto.

2. Di dare atto che il rappresentante del Corpo di Vigili del Fuoco, sentita la disponibilità, all'occorrenza può essere sostituito con decreto del sindaco, in osservanza al principio di

rotazione, da uno dei comandanti dei corpi presenti nel Comune.

3. Di dare atto che alle sedute della Commissione Edilizia Comunale può anche partecipare senza diritto di voto il responsabile del settore Edilizia privata dell'Ufficio tecnico comunale.

4. Di pubblicare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2 lettera e) della L.P. 15/2015, il presente provvedimento all'albo telematico del comune di Sella Giudicarie.

5. Di stabilire che l'assegnatario delle risorse del Piano esecutivo di gestione per la remunerazione dei due membri esperti della Commissione componenti della Commissione con i gettoni di Presenza provveda all'impegno ed alla liquidazione degli stessi, nell'importo di Euro 100.00 a seduta;

6. Di subordinare l'attivazione in concreto della Commissione all'avvenuta verifica, da parte del segretario comunale, che attualmente ai sensi di apposito decreto del Sindaco del 5 marzo 2021 svolge attività sostitutiva del responsabile gestionale dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, che comprende nelle proprie competenze le attività tecniche urbanistiche, dell'insussistenza di rapporti di parentela ed affinità enumerati dall'art. 4, comma 7 del Regolamento edilizio;

7. Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di poter avere la piena operatività della Commissione essendo che occorre che essa si occupi di compiti obbligatori imprescindibili immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
a. opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104/codice del processo amministrativo. (*)

c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto digitalmente il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.